

In data 30 marzo 2021, sulla piattaforma telematica Zoom, si sono incontrate le seguenti parti:

United Parcel Service Italia srl, rappresentata dai Signori Stefano Del Panta, Pasquale Palombella,

Le RSA

Premesso che

- Le parti, a partire dal 22 dicembre 2010, sottoscrivevano una serie di accordi sindacali relativi agli orari di lavoro del Reparto Rater.
- Il normale orario di lavoro presso l'Unità Operativa di Grassobbio è 8.30 – 17.00.
- L'Azienda conferma che gli orari di lavoro del Reparto "Rater" presso l'Unità Operativa di Grassobbio sono i seguenti:
 - Dalle 7.00 alle 15.30 (dal lunedì al venerdì e dal martedì al sabato. Si precisa la necessità, per i rater con orario di lavoro dal lunedì al venerdì, di posticipare l'inizio dell'attività lavorativa alle ore 8.30 nel giorno del lunedì per ragioni organizzative)
 - Dalle 8.30 alle 17.00 (dal lunedì al venerdì e dal martedì al sabato)
 - Dalle 10.00 alle 18.30 (dal lunedì al venerdì)
 - Dalle 12.30 alle 20.00 (dal lunedì al venerdì)
- Tutti gli appartenenti al Reparto "Rater" presso l'unità operativa di Grassobbio dovranno turnare negli orari indicati, garantendo la propria disponibilità .

Si concorda quanto segue:

1. Il rispetto degli orari definiti dall'Azienda, come indicati in premessa.
2. A fronte del rispetto dei suddetti orari, l'Azienda riconoscerà un importo forfettario lordo pari a € 105,00 mensili, per 12 mesi, quale "Indennità Raters".
3. Resta inteso che, nel momento in cui verrà meno la necessità di turnare su più orari o nel momento in cui un lavoratore chieda di essere escluso dalla turnazione ed ottenga il benessere dei restanti membri del team e dell'azienda, tale indennità non verrà più riconosciuta.
4. Vigente il presente accordo, tale importo andrà a sostituire ogni altra eventuale indennità precedentemente ed attualmente riconosciuta agli appartenenti del Reparto "Rater", quale, a titolo esemplificativo, l'indennità di turno e si intenderà comprensivo ed assorbente rispetto ad ogni eventuale ulteriore indennità o pausa compensativa prevista da vigente CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni in materia di orario di lavoro per il personale non viaggiante, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a quanto ivi previsto dall'Art. 9.
5. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 37 e 38 del CCNL, gli importi corrisposti a titolo di "Indennità Raters" s'intendono esclusi dal computo della retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto;
6. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 61 e 73 del CCNL, gli importi corrisposti a titolo di "Indennità Raters" s'intendono altresì esclusi dal computo della retribuzione globale mensile utile ai fini delle mensilità supplementari (13° e 14° mensilità);



7. Il riconoscimento dell'indennita' "Raters" verra' meno nel momento in cui il lavoratore non fara' piu' parte, per qualsivoglia ragione, del Reparto "Rater".
8. In deroga migliorativa rispetto a quanto previsto dal CCNL, l'Azienda riconoscerà altresì quanto segue: 1) la maggiorazione del 50% per la prestazione lavorativa effettuata nella giornata del Sabato; 2) la maggiorazione del 25% sulla retribuzione globale anche per il personale che effettua la turnazione notturna in maniera occasionale;
9. I lavoratori dovranno garantire la copertura di ogni turno a seconda delle esigenze aziendali.
10. Cio' presuppone, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - a) La necessita' di sostituzione da parte di un rater nel caso in cui sia assente un altro rater con uno dei seguenti orari di lavoro: 1) L – V 7 – 15.30; 2) L – V 10 – 18.30; 3) L – V 12.30 – 20.00;
 - b) La necessita' di sostituzione nell'orario 8.30 – 17.00 dal martedì al sabato nel caso in cui sia assente un Rater con lo stesso orario di lavoro nella sola giornata del Sabato per:
 - 1) Ferie; ex festività; ROL già definiti nella "pianificazione ferie" di gennaio;
 - 2) Fruizione dei medesimi istituti contrattuali non definiti nella pianificazione di gennaio oppure Rimol, purché la richiesta sia pervenuta con almeno 15 gg di calendario d'anticipo.
 - 3) Malattia
 - c) La necessita' di richiedere la presenza nell'orario 8.30 – 17.00 dal martedì al sabato – quando un Rater con il medesimo orario di lavoro sia assente per almeno un'intera settimana (a mero titolo esemplificativo per ferie/malattia/infortunio).
 - d) La necessita' di prevedere la presenza di personale aggiuntivo nella giornata del sabato per esigenze di operativita' eccezionali che verranno comunicate con almeno 15 giorni d' anticipo.
 - e) La sostituzione dei dipendenti in turno malati/impossibilitati avverrà con la seguenti modalita': 1) verificando la presenza di un volontario; 2) qualora non fosse disponibile, a seguito di scelta aziendale – nel rispetto della vigente normativa in materia di orario di lavoro.

Il personale che sostituirà i colleghi malati/impossibilitati, una volta individuato, concluderà la propria prestazione lavorativa in un orario che gli garantirà un riposo di almeno 11 ore prima dell'inizio del turno notturno – nel rispetto della normativa in materia di orari di lavoro. La prestazione lavorativa effettuata verra' considerata come giornata lavorativa intera, non implicando la riduzione delle ore effettivamente pagate e mantendendo la corresponsione del ticket restaurant.
11. Il presente accordo ha validita' fino al 31 dicembre 2021 e si rinnovera' automaticamente di anno in anno, a meno di disdetta inviata da una delle parti con almeno 1 mese di anticipo.

LCS

United Parcel Service Italia srl

RSA
